

CONVENZIONE

tra

Il Comune di Bellinzona

e

Il Comune di Lumino

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Lumino da parte delle Polizia del Comune polo di Bellinzona.

BASI LEGALI

Richiamate:

- La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 ed il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987;
- La Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989 ed il relativo Regolamento di applicazione (RLPol) del 6 marzo 1990;
- La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS) ed il relativo Regolamento di applicazione del 2 marzo 1999 (RLACS);
- La Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol), del 16 marzo 2011, ed il relativo Regolamento di applicazione del 27 giugno 2012;
- Tutte le deleghe di competenze cantonali alla polizia comunale di Bellinzona;
- Ogni altra disposizione legale e/o normativa applicabile, vigente in materia.

PREMESSE

- I Municipi esercitano funzioni di polizia locale a norma della LOC (23-26 RALOC);
- Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per adempiere compiti di natura pubblica locale (art. 193a LOC);

SI CONVIENE:

I Oggetto e scopo

La polizia comunale di Bellinzona (detta in seguito Polcom) esercita il servizio di polizia locale anche nel territorio del Comune di Lumino, in conformità alle competenze ad essa assegnate dalle leggi e/o da puntuali deleghe e/o convenzioni comunali, cantonali e federali.

In particolare la Polcom assume e svolge le competenze di polizia di cui alla sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui ai precedenti capoversi vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

II Organizzazione

1. Le strategie e le attività operative sono di esclusiva competenza del Comando della Polcom, che sentirà eventuali indicazioni del Municipio di Lumino, in modo da tenere in debita considerazione le specifiche realtà socioeconomiche, geografiche, culturali e sportive; rimangono riservate al Municipio di Lumino la responsabilità territoriale, come pure l'applicazione delle prescrizioni e delle procedure stabilite dai propri Regolamenti e/o Ordinanze comunali.
2. Il Comando della Polcom è comunque autorizzato a prendere tutte le misure d'urgenza che la situazione dovesse imporre; in tal caso il Comando dovrà subito informare il Sindaco o il Capodicastero polizia del Comune di Lumino.
3. L'eventuale messa a disposizione della Polcom di personale da parte del Comune di Lumino, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i rispettivi Municipi.

III Finanziamento

1. Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Lumino s'impegna a versare alla Città di Bellinzona un contributo finanziario pro-capite in funzione del numero di residenti - popolazione residente permanente - registrati il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è fissato in CHF 60.00.

2. Il versamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
3. Il contributo pro-capite di cui al punto 1. è soggetto al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

IV Particolarità

1. Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui al cap. I, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, della sua comunità e di ogni cittadino.
2. A tale scopo e per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, è organizzata una "Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza", formata dai capidicastero polizia; tale consesso sarà diretto dal capo dicastero del Comune di Bellinzona e potrà dotarsi di proprie normative di operatività e di competenza.
3. La Polcom s'impegna ad informare regolarmente il Comune di Lumino circa l'attività svolta sul territorio comunale e/o per problematiche puntuali, riservate le normative in materia di informazioni di polizia.
4. Ogni Comune risponde dei danni causati dai propri dipendenti in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
5. Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Bellinzona informa delle stesse per tempo il Comune di Lumino e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui al cap. III, deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.
6. La presente Convenzione annulla e sostituisce eventuali altre Convenzioni e/o accordi con lo stesso merito, a contare dalla sua entrata in vigore.

V Durata della convenzione

La convenzione, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato, ha una durata a tempo determinato, con inizio al 1. settembre 2015 e termine al 31 dicembre 2016.

VI Riserva a nuove disposizioni di legge¹

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

In fede

PER IL COMUNE DI BELLINZONA

Il Sindaco

Il Segretario

PER IL COMUNE DI LUMINO

Il Sindaco

Il Segretario

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Bellinzona il 21 settembre 2015

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Lumino il 15 giugno 2016

Ratificata dal Consiglio di Stato il 23 dicembre 2015

¹ Introdotta a seguito della modifica d'ufficio con decisione CdS del 23 dicembre 2015.